

**ALLEGATO C**

**COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI**

**REGOLAMENTO DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE**

(Tipologia "a" – art. 6, comma 1, L.R. 25.6.1999 n. 12)

## INDICE

1. TIPOLOGIA DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE
2. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE
3. GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
4. POSTEGGIO, MIGLIORIA, CONCESSIONE, SCAMBIO, AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI
5. TRASFERIMENTO, REINTESTAZIONE, VOLTURAZIONE, AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO
6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
7. REGISTRO DELLA FIERA E FIERA STRAORDINARIA - GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI
8. RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO
9. ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
10. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
11. CIRCOLAZIONE STRADALE
12. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
13. MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
14. NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
15. SANZIONI
16. COMITATO CONSULTIVO

**ART. 1**  
**TIPOLOGIA DELLE FIERE**

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento delle Fiere istituite con il presente atto, nonché delle fiere straordinarie. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia;
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal Decreto Legislativo 114/98, dalla Legge Regionale 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26/07/1999, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
- 2.1 Si conferma pertanto che le fiere e le fiere straordinarie possono essere:
  3. ordinarie con merceologia libera
  4. per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
  5. a merceologia esclusiva.

**ART. 2**  
**LOCALIZZAZIONE DELLE AREE**

- 1) La fiera ordinaria di "Maggio" tenuta nella frazione Felina nella 3° domenica di maggio, istituita con il presente atto, si svolge nell'area individuata nelle planimetrie allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale, di cui costituiscono parti integranti, nelle quali sono evidenziati:
  - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche,
  - b) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
  - c) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione, la superficie degli stessi e l'articolazione.
- 2) La fiera ordinaria di "San Michele" tenuta nel Capoluogo nell'ultimo sabato, domenica e lunedì del mese di settembre, istituita con il presente atto, si svolge nell'area individuata nelle planimetrie allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale, di cui costituiscono parti integranti, nelle quali sono evidenziati:
  - d) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche,
  - e) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
  - f) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione, la superficie degli stessi e l'articolazione.

**ART. 3**  
**GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

- 1) Le fiere si svolgono di norma nelle giornate indicate all'art. 2. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
- 2) Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.36, comma 3°, della L. 142/90, del DLgs. 114/98 e della L. R. 12/99.
- 3) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari.
- 4) Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di fiere straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le fiere straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno fiere a tutti gli effetti.

## ART. 4

### POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - SCAMBIO – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

#### 1) MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglitoria in bollo
- b) Le domande saranno esaminate entro il 31 giugno e 31 dicembre
- c) Le miglitorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, saranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7

#### 2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) Domanda partecipazione fiera per i non titolari di posteggio: dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera
- d) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
- In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368)
- Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della Legge Regionale 12/99, verrà rilasciata, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale per il posteggio utilizzato nelle edizioni precedenti, (art. 8 - comma 5° - L.R. 12/99):

- e) Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti
- f) Le presenze maturate nella Fiera - Sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione
- g) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi ai quali fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28, comma 1°, lett. a) del DLgs.114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità d'azienda
- h) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale
- i) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente

#### 3) CONCESSIONE POSTEGGIO FIERE STRAORDINARIE

- a) La domanda in bollo dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria.
- b) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al punto 2) lett. d).

#### 4) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. a) deliberazione G.R. 1368/99)
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi
- 5) **AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI**  
Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i) della deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:
  - a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita.
  - b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi.
  - c) A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all'art. 5.

## **ART. 5**

### **TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO**

- 1) **TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE**
  - a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza
  - b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda
  - c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente
  - d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.
  - e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune.
- 2) **AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO**
  - a) In conformità del disposto dell'art. 4, punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda
  - b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente

## **ART. 6**

### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs. 114/98.
  - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato.

- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
- d) Rinunci all'autorizzazione.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera-sagra o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza alla fiera - sagra negli ultimi tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi
- 4) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio

## **ART. 7**

### **REGISTRO DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE:GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI**

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita
  - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione
  - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
    - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o dei dante causa ed a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturate
    - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata
  - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
    - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta"
    - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata
- 2) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza;
- 3) Ai fini della graduatoria, la presenza viene assegnate soltanto se presenti per tutta la durata della manifestazione, pena il mancato riconoscimento della presenza ed il mancato rimborso del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), nonché l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 15 del presente regolamento. Sono fatte salve le assenze giustificate con idonea documentazione da prodursi entro 30 giorni (art. 9 - comma 1 lett. B.1).

**ART. 8**  
**RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O**  
**SPOSTAMENTO**

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, nell'ambito degli spazi di posteggio ricavabili dalla tipologia della sede stradale. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 7.
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 7.

**ART. 9**  
**ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

- 1) ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO
  - a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di attività della fiera o fiera straordinaria, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti per tutta la durata della Fiera.
  - b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:
    - Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
    - In caso di intemperie su conforme parere del Comitato di cui all'art. 17
    - Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio
- 2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
  - a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al DLgs. 114/98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
  - b) Tali posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato nell'apposita graduatoria
  - c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria;
  - d) Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore senza attrezzatura di vendita e merci.
  - e) Non sono ammessi a partecipare alla spunta i titolari e/o assegnatari di concessione di posteggio.

**ART. 10**  
**POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

- 1) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per fiera o fiera straordinaria..
- 2) L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4°, L.R. 12/99, sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione
- 3) Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art. 6 comma 8°, L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio
- 4) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità della legge 59/63.
- 5) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione

- 6) Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche

## **ART. 11**

### **CIRCOLAZIONE STRADALE**

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera – fiera straordinaria .
- 2) Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di m. 500, rispetto all'area della fiera.
- 3) Tale forma di commercio si può svolgere, nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99, se in possesso dell'autorizzazione di cui al DLgs. 114/98, della Partita IVA e dell'iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

## **ART. 12**

### **SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) In ogni caso non deve essere d'ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

## **ART. 13**

### **MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

- 1) Pena l'esclusione alla partecipazione dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 15, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera – fiera straordinaria più di due posteggi
- 3) Nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.;
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate a una altezza non inferiore a m. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.



7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio
8. E' vietata ogni forma d'illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori purché non arrechino disturbo agli altri operatori
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge
11. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste dovranno essere pubblicizzate con un visibile cartello ed inoltre il titolare dovrà essere in possesso della dichiarazione prevista dall'art. 126 del T.U.L.P.S.
12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori suddivisi per tipologia di rifiuti ai sensi della legge 22/97 (legge Ronchi), mentre le scatole e i cartoni dovranno essere ridotti alle minime dimensioni, legati e depositati negli appositi contenitori.
13. Le merci esposte per la vendita su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo; l'obbligo della indicazione dei prezzi deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del presente comma.

#### **ART. 14**

#### **NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA**

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

#### **ART. 15**

#### **SANZIONI**

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29, comma 2° e 4°, del DLgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
  - a) da £ 150.000 a £ 900.000, chi:
    - Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 13;
    - Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio con ordinanza sindacale o l'abbandona prima dello stesso termine.;
    - Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;

- Incorre in ogni altra violazione dell'art. 13, con esclusione del comma 13°;
- b) da £ 1.000.000 a £ 6.000.000, chi:
- Esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze e regolamenti comunali;
  - Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio;
  - Chi non osserva l'obbligo della pubblicità dei prezzi (art. 14 DLgs. 114/98).
- c) da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
- esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6, comma 7°, della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della fiera e fiera straordinaria), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione della fiera .

## **ART. 16**

### **COMITATO CONSULTIVO**

- 1) In ogni mercato è costituito un Comitato di fiera composto da:
- Due rappresentanti dei concessionari della fiera di cui uno del settore alimentare eletti a scrutinio segreto degli stessi concessionari.
- 2) Il Comitato ha il compito di:
- Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
  - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato
  - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria
- 3) Il Comitato dura in carica tre anni